

## Novità nel Regolamento di previdenza con effetto dal 1° gennaio 2024

---

In occasione della riunione del 8 novembre 2023, il Consiglio di fondazione di Agrisano Pencas ha deliberato una serie di adeguamenti al Regolamento di previdenza, i quali entreranno in vigore con effetto dal 1° gennaio 2024. Le novità comportate da tali modifiche vengono di seguito illustrate in forma riepilogativa. Fanno comunque stato le disposizioni dettagliate sancite nel Regolamento di previdenza 2024 di Agrisano Pencas.

### Esame delle condizioni di salute al momento dell'ammissione

Per l'ammissione di indipendenti nell'assicurazione facoltativa viene effettuato un esame delle condizioni di salute. In conformità con l'art. 3 cpv. 2, Agrisano Pencas ha ora la possibilità di dichiarare una riserva sulle prestazioni per un periodo di tempo illimitato.

### Violazione dell'obbligo di informare

Il termine per far valere una violazione dell'obbligo di informare è prolungato da 4 settimane a 6 mesi. In generale il testo è stato rielaborato e reso di più facile lettura. Ciò vale anche in relazione con un eventuale esame delle condizioni di salute in caso di presentazione di una prestazione di libero passaggio o di riscatti.

### Convivente

La definizione di convivente viene precisata nell'art. 3a cpv. 4. A questo proposito va osservato che, in merito a un'eventuale prestazione per superstiti, la persona assicurata, mentre è ancora in vita, deve annunciare per iscritto alla Fondazione il convivente beneficiario.

### Deduzione di coordinamento proporzionale al grado di occupazione

In conformità con l'art. 6 cpv. 5, la deduzione di coordinamento ora può essere scelta proporzionalmente al grado di occupazione. Sia questo per tutto il personale o per un gruppo di persone esistente definito secondo criteri oggettivi (collettivo). Questa opzione è preceduta da una modifica nel contratto di affiliazione.

### Pensionamento posticipato

In conformità con l'art. 14 cpv. 5, Agrisano Pencas permette un posticipo esente dall'obbligo di contribuzione fino al compimento dei 70 anni. Per poter beneficiare di un posticipo, il salario annuo deve corrispondere almeno al 12.5% della rendita AVS massima (CHF 3'675.-, stato 2023) e il posticipo deve essere presentato alla Fondazione mediante una richiesta scritta prima del raggiungimento dell'età di riferimento. Il capitale di risparmio continua a mantenere il tasso d'interesse e le aliquote di conversione (LPP e previdenza estesa) aumentano fino al momento effettivo del pensionamento in base ai valori indicati nell'allegato del Regolamento di previdenza. Nell'ambito di una maggiore flessibilità, di base sono possibili sia la rendita sia il prelievo di capitale. Riscatti per migliorare la copertura previdenziale non sono possibili durante il posticipo.

### Pensionamento parziale

In conformità con l'art. 14 cpv. 7, come accade attualmente, un pensionamento parziale può essere richiesto a partire dai 58 anni. Per ogni percepimento parziale, rimane invariata la riduzione del salario annuo del 20% minimo. Il pensionamento parziale avviene al massimo in tre fasi, l'ultima delle quali porta al pensionamento completo. Come novità, durante la terza fase rispettivamente l'ultima fase, esiste la possibilità di percepire anche il capitale e non necessariamente la rendita.

Pagina 2 | 2

**Capitale di decesso; rimborso degli importi del riscatto in caso di decesso**

In conformità con l'art. 21 cpv. 3, i riscatti facoltativi effettuati fino a tre anni prima non vengono utilizzati per finanziare le prestazioni per superstiti, bensì vengono versati come capitale di decesso agli aventi diritto.

**Diritto alla prestazione di libero passaggio**

Nell'art. 35 cpv. 5, nell'elenco dei dati necessari da fornire alla Fondazione sono stati inseriti i dati sullo stato civile.

**Integrazione Appendice**

L'appendice 1, valida dal 1° gennaio 2023, è stata integrata come art. 8a nel Regolamento di previdenza 2024.

**Adeguamenti di tipo redazionale e precisazioni di disposizioni esistenti**

Al posto della denominazione "Età ordinaria di pensionamento", nel Regolamento di previdenza si utilizza la denominazione "Età di riferimento". Siccome l'adeguamento obbligatorio di 65/65 per uomini e donne avverrà soltanto al 1° gennaio 2025, nel Regolamento di previdenza 2024 l'età di riferimento per le donne rimarrà per il momento a 64 anni.

Nell'ottica di migliorare la leggibilità, l'attuale denominazione "Salario annuo per dipendenti risp. reddito annuo per indipendenti" è stata sostituita da "Salario annuo".

Con il nuovo art. 3a le possibili denominazioni di persone vengono riassunte e descritte in modo più preciso. È significativo che nel cpv. 4 viene utilizzata la denominazione "comunione domestica" (fino a ora "domicilio comune"). Secondo la giurisprudenza, i requisiti per una comunione domestica sono meno rigorosi rispetto a quelli per un domicilio comune.

Nell'art. 35 cpv. 2, i due istituti (società di assicurazioni e istituto bancario), fino a ora indicati separatamente, vengono denominati in modo uniforme come istituto di libero passaggio.

**Allegato 1: Piani previdenziali**

Sono stati fatti diversi piccoli adeguamenti e aggiunte all'Allegato 1.

**Allegato 2: Tabella dei riscatti**

Nell'Allegato 2 mancavano le indicazioni dei due piani complementari E+ e F+.